

**CONVENZIONE INERENTE I RAPPORTI TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE (SUAM) ED I SOGGETTI PUBBLICI DI CUI AGLI ARTT. 4 E 6 DELLA L.R. N.12/2012, NONCHE' GLI ENTI INTERESSATI ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016 (SOGGETTI ATTUATORI), ASSEGNATARI DI FINANZIAMENTI PNRR-PNC, CHE SI AVVALGONO DELLE FORME DI AGGREGAZIONE DI CUI ALL'ART. 62, D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO, DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, DI CONCESSIONE DI SERVIZI E LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA**

**TRA**

La REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9 (CF 80008630420), rappresentata da \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_), ivi domiciliata per la carica, in forza di deliberazione di G.R.M. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, quale Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore (centrale di committenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011), autorizzata alla presente stipula con deliberazione di G.R.M. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (in prosieguo anche solo "SUAM"),

**E**

La REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9 (CF 80008630420), rappresentata da \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_), ivi domiciliata per la carica, in forza di deliberazione di G.R.M. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, quale Dirigente del Settore SUAM Lavori Pubblici (centrale di committenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011), autorizzata alla presente stipula con deliberazione di G.R.M. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (in prosieguo anche solo "SUAM"),

**E**

\_\_\_\_\_; (CF \_\_\_\_\_; P.IVA \_\_\_\_\_), rappresentato da \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_), domiciliato/a per la carica presso la sede sita a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, quale \_\_\_\_\_, autorizzato/a alla presente stipula con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (in prosieguo anche solo "Soggetto beneficiario").

**PREMESSO CHE:**

1) l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti

pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;

**2)** il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Soggetto beneficiario e SUA;

**3)** in conformità al citato decreto, la Regione Marche con propria Legge n.12 del 14 maggio 2012, ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), prevedendo:

- all'art. 4, comma 1, che *“sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro, e l’acquisizione di beni e servizi al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria: a) le strutture organizzative della Giunta regionale; b) l’Agenzia regionale sanitaria; c) le società a totale partecipazione regionale.”*;
- all'art. 4, comma 2, che *“sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore ad un milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria a) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche; b) l’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche; c) gli Enti gestori dei parchi naturali regionali; d) .....; e) gli enti del Servizio sanitario regionale; f) gli Enti dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario).”*, e precisando, tra l’altro, al comma 2-bis del successivo articolo 5, che *“I rapporti tra la SUAM ed i soggetti tenuti ad avvalersene sono disciplinati da apposita convenzione”*;
- all'art. 6, comma 1, che *“hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, operanti nel territorio della Regione”*;
- all'art. 6 comma 2, che *“Il rapporto tra la SUAM e gli enti di cui al comma 1 è disciplinato da apposita convenzione”*.

**4)** dato atto che non è richiesta la stipula di specifica convenzione, disciplinante i sottesi e reciproci rapporti, qualora ad avvalersi della SUAM siano i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della L. R. n. 12/2012;

**5)** ai sensi dell’art. 63 comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al comma 1 (*stazioni appaltanti qualificate*) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a.,

Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo”;

**6)** ai sensi dell’art. 62 comma 9 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza”;

**7)** ai sensi dell’art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

**8)** ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., con proprio Decreto, in qualità di Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016, n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, il Presidente della Regione Marche ha disposto la delega agli enti locali interessati delle funzioni di “Soggetto Attuatore” degli interventi di ricostruzione contenuti nei piani predisposti dal Commissario straordinario, in particolare con riguardo alle opere pubbliche e ai beni culturali di loro rispettiva competenza;

**9)** in forza della delega prevista dall’art. 15, comma 2, e del conseguente provvedimento attuativo sopra citato del Presidente della Regione Marche, deve intendersi esteso ai Soggetti Attuatori delegati la possibilità di ricorrere alle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

9) l'art. 18, comma 6, D.L. 189/2016 prevede che i rapporti tra i Soggetti Attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione;

10) per le suddette finalità, con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la Giunta Regionale ha approvato lo schema della presente convenzione e autorizzato la relativa stipula;

11) Il Soggetto Beneficiario, da intendersi come ente o struttura committente, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. z) del Codice, ha manifestato la propria volontà di voler aderire alla SUAM Regione Marche, assumendo tale intenzione secondo le modalità prescritte dal rispettivo ordinamento (DCC/DGC/\_\_\_\_\_ n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_).

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra indicate intendono stipulare come in effetti stipulano con il presente atto apposita convenzione per regolare tutti i rapporti che tra gli stessi intercorreranno per l'attuazione di quanto sopra indicato e pertanto

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. I rapporti tra Soggetto beneficiario e SUAM sono improntati ai principi di efficacia, trasparenza, di leale collaborazione e sussidiarietà.
3. La SUAM, sulla base del fabbisogno raccolto tra tutti i Soggetti beneficiari oltreché tra le strutture regionali, nonché in ragione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone, si riserva di inserire nella propria pianificazione annuale le procedure di gara, in considerazione dei seguenti elementi di selezione:
  - a) rispetto delle tempistiche in merito alla programmazione della procedura di gara, così come declinate nella presente convenzione;
  - b) specifiche ragioni oggettive di urgenza, inerenti i singoli interventi;
  - c) ulteriori ragioni di priorità riferibili all'attività amministrativa del Soggetto beneficiario.

##### **Art. 2 – Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione, così come previsto dalle disposizioni normative in premessa richiamate, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM e Soggetto Aggregatore – SUAM Lavori Pubblici) e i Soggetti beneficiari che intendono

avvalersene (art. 6, comma 2, L.R.12/2012), o che sono tenuti ad avvalersene (art. 4 L.R. 12/2012, fatta esclusione per le strutture organizzative della Giunta regionale), nonché assegnatari di finanziamenti PNRR e PNC, che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui all'art. 62, D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di contratti di appalto, di partenariato pubblico-privato, e di concessione di servizi, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura, anche nell'ambito della ricostruzione post sisma 2016 (art. 18, comma 6, D.L. 189/2016 e s.m.i.). E' esclusa dall'oggetto della presente convenzione ogni ulteriore attività afferente al ciclo di vita dei contratti pubblici non espressamente disciplinata (a titolo esemplificativo, fase di progettazione, fase di esecuzione, ecc.)

## **CAPO II**

### **INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE AFFIDARE ALLA SUAM LO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

#### **Art. 3 - Accesso alla SUAM**

1. Il Soggetto Beneficiario che intende aderire alla SUAM per delegare le procedure di gara deve coordinarsi con la SUAM e Soggetto Aggregatore, nel caso di forniture e servizi, e con la SUAM Lavori Pubblici, nel caso di lavori e servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura, con intesa preventiva avente il fine di programmare l'attività di svolgimento delle procedure di selezione del contraente.
2. La predetta programmazione tra Soggetto beneficiario e SUAM tiene conto:
  - a) della mole quali-quantitativa degli interventi inseriti in programmazione triennale dal Soggetto Beneficiario;
  - b) delle tempistiche che il Soggetto beneficiario individua per i singoli interventi;
  - c) della pianificazione annuale della SUAM di tutte le procedure ad evidenza pubblica che le vengono delegate ai sensi della richiamata L.R. n. 12/2012.
3. Il Soggetto beneficiario, per accedere alla SUAM deve, preliminarmente inviare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, l'elenco degli interventi che intende delegare nel periodo di riferimento, specificando in particolare:
  - a) la tipologia dei singoli interventi;
  - b) l'importo a base di gara;
  - c) il cronoprogramma e le informazioni complementari e cioè: tipologia di scadenza, tipologia di finanziamento (va specificata la fonte di finanziamento nonché gli estremi dell'atto di finanziamento, se emanato) e relativo termine (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubblicazione bando entro il... , invio lettera di invito entro il..., esecuzione

entro il..., consegna lavori entro il...) con indicazione specifica della linea di finanziamento;

d) eventuali priorità, sancite da norme di legge o regolamentari;

e) specifiche ulteriori ragioni oggettive di urgenza e criterio di aggiudicazione.

Il mancato invio o il mancato rispetto della tempistica e/o del contenuto sopra indicato, da parte del Soggetto beneficiario potrà comportare la non calendarizzazione da parte di SUAM delle procedure di gara e, comunque, esonera la SUAM dall'obbligo di revisionare la propria pianificazione annuale, salvo che per oggettive e comprovate ragioni non dipendenti dal Soggetto Beneficiario.

4. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario si trovi a dover delegare alla SUAM ulteriori interventi rispetto a quelli comunicati secondo il precedente comma 3, per sopravvenuti e comprovati motivi, dovrà tempestivamente comunicare la relativa esigenza a SUAM la quale si riserva la facoltà di accettare la relativa integrazione, dovendo tenere conto di quanto già pianificato e delle ragioni sottese alla straordinarietà/imprevedibilità dell'intervento.

5. Il Soggetto beneficiario deve comunque garantire un preavviso di delega della procedura alla SUAM che deve essere compatibile con la durata, natura e complessità della stessa oltretché con la pianificazione di SUAM.

In particolare, il Soggetto beneficiario dovrà inviare una bozza della documentazione di gara almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa approvazione da parte del predetto Soggetto beneficiario, al fine di permettere a SUAM l'analisi della documentazione tecnica dal punto di vista della sua appaltabilità. Qualora lo stato della documentazione prodotta dall'Ente richieda interventi correttivi, il termine di 30 giorni potrà, corrispondentemente, essere prorogato, fino ad un massimo di 45 giorni.

SUAM si riserva la facoltà di richiedere le modifiche necessarie della documentazione di gara finalizzate ad assicurare il pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, pena il mancato esercizio della funzione di committenza delegata.

Espletata la fase di verifica della documentazione di cui sopra, il Soggetto beneficiario deve inviare a SUAM la decisione di contrarre, con gli elaborati progettuali approvati, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data entro la quale la procedura dovrà essere avviata.

6. Il rispetto del procedimento descritto ai commi precedenti costituisce la condizione per l'esercizio della funzione di committenza delegata da parte di SUAM.

### **CAPO III**

## **PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI, PARTENARIATI PUBBLICI-PRIVATI E CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI,**

## **OPERE E LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA**

### **Art. 4 – Compiti svolti dalla SUAM**

1. Alla SUAM è attribuita la competenza in materia di gestione di procedure contrattuali per gli appalti, i partenariati pubblici-privati o le concessioni di servizi o lavori pubblici, tenendo conto dei provvedimenti adottati in materia, del proprio regolamento dei contratti laddove approvato, e del progetto approvato e trasmesso da ciascun Soggetto beneficiario.

2. Al detto fine la SUAM, cura la gestione della procedura, dal decreto di indizione della gara fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) cura l'attività di pianificazione delle procedure da espletare per conto dei Soggetti beneficiari sulla base delle rispettive programmazioni;

b) può formulare al Soggetto beneficiario indicazioni per la migliore individuazione dei contenuti del capitolato speciale e dello schema del contratto nonché di tutti i restanti elaborati progettuali, tenendo conto che gli stessi devono garantire la piena rispondenza del servizio, della fornitura o del lavoro oggetto della procedura di gara alle effettive esigenze degli enti interessati, nonché alla loro corretta rispondenza alle prescrizioni di cui al Codice dei contratti pubblici. A tal fine la SUAM, ricevuta la documentazione in bozza, propone al Soggetto beneficiario interessato le eventuali modifiche e/o integrazioni. In caso di mancato accordo, le questioni che attengono esclusivamente alle modalità di gestione della gara e alla legittimità delle clausole della lex specialis sono di pertinenza della SUAM, mentre su tutti gli altri aspetti quest'ultima, una volta formalizzati i propri rilievi, rimette comunque al Soggetto beneficiario la scelta definitiva;

c) redige ed approva mediante proprio decreto di indizione, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara e il disciplinare di gara o la lettera di invito e tutta la modulistica necessaria, sulla base del progetto, della restante documentazione trasmessa e della decisione a contrarre del Soggetto beneficiario, previa l'intesa/collaborazione di cui alle precedenti lettere;

d) nomina il responsabile ed il gruppo di lavoro per la fase di affidamento;

e) in caso di procedura negoziata, seleziona gli operatori economici con i quali negoziare dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, attraverso la piattaforma telematica GT SUAM, in base a criteri che dovranno essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione,

proporzionalità e trasparenza. Solo in casi eccezionali, debitamente motivati, può utilizzare il sorteggio o gli altri metodi di estrazione casuale dei nominativi.

f) in alternativa, in caso di procedure negoziata, acquisisce l'elenco degli operatori economici da invitare, individuati direttamente dal Soggetto beneficiario in base ai criteri che dovranno essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Solo in casi eccezionali, debitamente motivati, il Soggetto beneficiario potrà utilizzare il sorteggio o gli altri metodi di estrazione casuale. La motivazione del criterio di scelta dovrà essere evidenziata nella decisione di contrarre dal Soggetto beneficiario.

g) acquisisce il CIG (Codice Identificativo Gara) con funzione di delega solo fino all'aggiudicazione, provvede al pagamento del contributo di gara in favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e cura le comunicazioni relative alla procedura di gara;

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara compresi gli obblighi di pubblicità connessi alla fase di rispettiva pertinenza e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*;

i) in caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, nomina la Commissione Giudicatrice, nella composizione di esperti selezionati dal RUP del Soggetto beneficiario secondo regole di competenza, trasparenza e rotazione, garantendo il rispetto di quanto previsto dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici;

j) emana il provvedimento di aggiudicazione;

k) provvede alle segnalazioni ad ANAC, ove previste, in caso di esclusioni operate in sede di gara: in tali casi, tuttavia, sarà il Soggetto beneficiario a dover procedere al conseguente incameramento, ove previsto *ex lege*, della cauzione provvisoria prodotta in sede di gara, che sarà sempre costituita esclusivamente a favore del medesimo Soggetto beneficiario, comunque venga prestata;

l) trasmette al Soggetto beneficiario la documentazione prodotta dall'aggiudicatario in occasione della partecipazione alla gara necessaria ai fini della stipula del contratto. Ciò ad eccezione della documentazione che il RUP può rinvenire direttamente nella piattaforma telematica in quanto caricata dallo stesso concorrente o dalla SUAM;

m) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011;

n) solo nel caso in cui le parti concordano in via preliminare che la consultazione preliminare di mercato deve essere svolta a cura della SUAM, quest'ultima cura l'eventuale pubblicazione dell'avvio per la consultazione preliminare di mercato a norma di Codice analizzando esclusivamente i contributi di carattere procedurale riconducibili alla corretta applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici. Al Soggetto beneficiario compete invece l'analisi dei contributi di carattere tecnico/progettuale e/o sui requisiti speciali di ammissione alla gara e sui criteri di valutazione delle offerte. La SUAM e il Soggetto beneficiario dovranno pervenire alla compilazione di un unico elaborato sul quale riportare i contributi pervenuti, quelli accolti, quelli non accolti e le ragioni relative ai mancati accoglimenti per la compilazione e il miglioramento della bozza di progetto. Detto elaborato dovrà poi essere integrato nel documento generale denominato "Relazione tecnico/illustrativo" approvato dal Soggetto beneficiario come elaborato progettuale;

3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUAM potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Soggetto beneficiario, il quale è tenuto a garantire formale riscontro nei termini indicati da SUAM.

#### **Art. 5 - Diritti spettanti alla Regione Marche**

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Soggetti beneficiari.

2. L'ammontare delle somme dovute alla Regione Marche per ogni singola procedura di appalto, partenariato pubblico-privato o concessione affidata alla SUAM dai Soggetti beneficiari, sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara, comprensivo di oneri della sicurezza IVA esclusa, secondo gli scaglioni riportati nella tabella che segue, con eventuali aggiornamenti stabiliti con apposito provvedimento:

<b>Classi di importo a base di gara per <u>APPALTI</u> di Lavori, Servizi e Forniture di cui agli <u>artt. 4 e 6 L.R. 12/2012</u>, anche finanziati con fondi PNRR-PNC</b>	<b>A Corrispettivo dovuto alla Regione</b>	<b>B Quota parte L.R. 12/012 (a forfait)</b>	<b>C Quota parte INCENTIVI ex art. 45 del Codice</b>
Fino ad € 1.000.000	<b>A = B + C</b>	€ 1.000,00	0,50%
Oltre € 1.000.000 e fino ad € 2.000.000		€ 2.000,00	0,47%
Oltre € 2.000.000 e fino ad € 5.000.000		€ 4.000,00	0,44%

Oltre € 5.000.000 e fino ad € 10.000.000		€ 8.000,00	0,41%
Oltre € 10.000.000		€ 12.000,00	0,38%

<b>Classi di importo a base di gara per APPALTI di Lavori, Servizi e Forniture volti alla ricostruzione post sisma 2016, anche finanziati con fondi PNRR - PNC</b>	<b>A Corrispettivo dovuto alla Regione</b>	<b>B Quota parte L.R. 12/012 (a forfait)</b>	<b>C Quota parte INCENTIVI ex art. 45 del Codice</b>
Fino ad € 1.000.000	A = B + C	€ 0,00	0,50%
Oltre € 1.000.000 e fino ad € 2.000.000		€ 250,00	0,40%
Oltre € 2.000.000 e fino ad € 5.000.000		€ 500,00	0,30%
Oltre € 5.000.000 e fino ad € 10.000.000		€ 750,00	0,20%
Oltre € 10.000.000		€ 1.000,00	0,10%

<b>Classi di importo a base di gara per CONCESSIONI di servizi e lavori e PARTENARIATI PUBBLICI-PRIVATI</b>	<b>A Corrispettivo dovuto alla Regione</b>	<b>B Quota parte L.R. 12/012 (a forfait)</b>	<b>C Quota parte INCENTIVI ex art. 45 del Codice</b>
Fino ad € 1.000.000	A = B + C	€ 1.150,00	0,50%
Oltre € 1.000.000 e fino ad € 2.000.000		€ 2.300,00	0,40%
Oltre € 2.000.000 e fino ad € 5.000.000		€ 4.600,00	0,30%
Oltre € 5.000.000 e fino ad € 10.000.000		€ 9.200,00	0,20%
Oltre € 10.000.000		€ 13.800,00	0,10%

3. La somma dovuta alla Regione Marche di cui al precedente comma 2 dovrà essere individuata su fondi di bilancio del Soggetto beneficiario, distinguendo tra:

- a) Forfait L.R. n. 12/2012, a copertura dei costi connessi all'attività della SUAM, ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R.;

b) Incentivi ex art. 45, D.Lgs. 36/2023, per i compiti svolti dal personale SUAM nell'espletamento della procedura.

Partecipano alla ripartizione di tali incentivi, tutti i componenti del gruppo di lavoro individuati con decreto di indizione dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM e Soggetto Aggregatore - SUAM Lavori Pubblici), per ciascuna procedura espletata per conto dei Soggetti beneficiari. Per la ripartizione percentuale degli incentivi relativa a ciascun componente il gruppo di lavoro si farà riferimento a quella prevista e disciplinata dal vigente regolamento in materia di incentivi approvato con deliberazione della Giunta regionale delle Marche.

4. Gli oneri spettanti alla Regione Marche, secondo quanto previsto dai precedenti commi, saranno richiesti al Soggetto beneficiario con rendicontazione trasmessa in sede di comunicazione dell'aggiudicazione e dovranno essere versati da Soggetto beneficiario entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della detta richiesta.

5. La somma a forfait di cui al precedente comma 2, volta alla copertura dei costi connessi all'attività della SUAM, non dovrà essere versata dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 12/2012. Restano invece a loro carico gli incentivi spettanti al personale SUAM così come indicati nella tabella al precedente comma 2 e le spese di cui al comma successivo.

6. Oltre alle somme di cui al precedente comma 2, restano a carico del Soggetto beneficiario anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, oltre a quelle, eventuali, concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura, compresi gli oneri per incarichi di supporto che dovessero rendersi necessari in relazione alla specificità della procedura, anche in fase di verifica di congruità dell'offerta e/o del costo della manodopera, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Soggetto beneficiario.

7. Nel caso in cui la procedura di gara indetta per conto del Soggetto beneficiario non venga aggiudicata da parte della SUAM, o risultasse essere andata deserta, restano comunque a carico del Soggetto beneficiario le sole spese di cui al precedente comma 6.

#### **Art. 6 – Attività di competenza del Soggetto beneficiario**

1. L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla SUAM, quale organo straordinario, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente per le procedure di gara di appalto, partenariato pubblico-privato e concessioni di servizi, opere e lavori pubblici.

## 2. Restano di competenza del Soggetto beneficiario:

- a) la nomina del RUP (Responsabile Unico di Progetto) ex art. 15 del Codice dei contratti;
- b) le attività di individuazione dei servizi o delle opere oggetto della concessione, la redazione del piano economico finanziario e delle relative fonti di finanziamento;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI nonché la trasmissione di ogni ulteriore ed eventuale certificato e/o documento richiesto dalla stessa SUAM per il corretto svolgimento della procedura di gara. La consegna dei predetti documenti dovrà avvenire su supporto informatico;
- d) l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e CUI (Codice Unico d'Intervento);
- e) la cura dell'eventuale consultazione preliminare di mercato, a norma del Codice qualora questa attività sia di esclusiva competenza del Soggetto beneficiario, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, lett. m);
- f) l'adozione della decisione a contrarre, con l'indicazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di accesso alla gara e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'atto con il quale si chiede alla SUAM di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta il servizio o l'opera da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di conferimento, alla SUAM, dell'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione dello schema di bando, del disciplinare di gara o lettera d'invito ed i suoi allegati e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla SUAM come previsto dal precedente art. 5;
- g) la presa in carico del CIG acquisito in precedenza dalla SUAM, che dovrà essere, a cura del Soggetto beneficiario, effettuata prima della relativa stipula del contratto, il quale deve essere citato nel medesimo contratto, utilizzato per l'esecuzione dello stesso anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- h) il perfezionamento dell'impegno di spesa una volta avuta notizia dell'aggiudicazione;
- i) la stipula del contratto;

- j) le verifiche antimafia di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs 159/2011, nel corso dell'esecuzione del contratto;
- k) la nomina e l'affidamento della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione, del collaudo o della verifica di conformità e della certificazione di regolare esecuzione;
- l) l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione in materia di contratti, previste nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione, con particolare riferimento alle fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto;
- m) liquidazione delle spese di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 5, entro 30 (trenta) giorni dalla rendicontazione inviata dalla SUAM.

3. Su richiesta, il Soggetto beneficiario comunica alla SUAM ed alla Prefettura competente per territorio ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.

4. In caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il Soggetto beneficiario assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel precedente art. 5 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Soggetto beneficiario.

6. Il ritardo significativo ovvero il reiterato inadempimento nel rimborso a SUAM delle spese rendicontate, previa diffida da comunicare a mezzo PEC, comporta la sospensione dell'efficacia della presente convenzione per l'indizione di nuove procedure, fino alla completa regolarizzazione di quanto dovuto dal singolo Soggetto beneficiario.

#### **Art. 7 – Responsabile unico di progetto**

1. Il Soggetto beneficiario nomina il Responsabile unico di progetto, ex art. 15 del Codice dei contratti, per ogni singola procedura di gara da delegare alla SUAM in forza della presente convenzione, individuandolo prima dell'invio degli atti definitivi.

2. Nello svolgimento delle attività di competenza dei Soggetti beneficiari, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) interessato all'espletamento della gara dovrà, tra l'altro:

- a) nel caso di criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, selezionare secondo regole di competenza e trasparenza gli esperti che faranno parte della Commissione giudicatrice provvedendo a comunicarne i nominativi dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte.
- b) trasmettere tutti i documenti richiesti a vario titolo dalla SUAM per la procedura di gara entro i termini indicati da SUAM;
- c) garantire formale risposta ai chiarimenti tecnici nei termini indicati da SUAM;

- d) garantire il corretto espletamento delle procedure di sopralluogo in ottemperanza a quanto previsto dagli atti di gara;
- e) garantire l'attestazione della verifica di congruità dell'offerta e/o della manodopera sulla base della documentazione acquisita da SUAM nel corso dell'espletamento della gara
- f) confermare la proposta di aggiudicazione nell'ipotesi in cui sia stata espletato il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
- g) acquisire e predisporre tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto e/o per l'eventuale consegna delle prestazioni in via d'urgenza, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cauzione definitiva, l'eventuale dichiarazione di conferma della propria offerta, l'eventuale polizza assicurativa;
- h) comunicare ai concorrenti la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

#### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ULTERIORI**

##### **Art. 8 – Regole di organizzazione e funzionamento**

1. La SUAM è operativa presso la Regione Marche, che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, secondo le proprie modalità operative.
2. La SUAM agisce mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo.
3. La SUAM si riserva di attivare modelli organizzativi nei quali potrà essere richiesta la collaborazione del personale del Soggetto beneficiario per l'espletamento di specifiche attività nella fase di affidamento.

##### **Art. 9 - Trasparenza**

1. Le parti assicurano l'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in conformità e alle disposizioni adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. Sono a carico del Soggetto beneficiario gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi alla programmazione, progettazione, stipula ed esecuzione del contratto nonché la rendicontazione. Sono a carico della Regione gli obblighi di pubblicità e trasparenza attinenti alla fase della selezione del contraente.

##### **Art. 10 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata triennale.
2. La convenzione è tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni alla scadenza del triennio precedente.
3. In caso di esercizio della facoltà di recesso è necessario un preavviso scritto trasmesso a mezzo PEC di almeno 90 (novanta) giorni.
4. Il recesso ha effetto comunque per le procedure ancora da avviare, escluse quelle già in corso, salvo diverso accordo tra le parti.

#### **Art. 11 - Flussi informativi. Strumenti di comunicazione**

1. L'attuazione della presente convenzione avverrà comunque mediante il maggior possibile utilizzo degli strumenti telematici e informatici a disposizione delle parti.
2. Le parti si impegnano quindi a dotarsi di tutti gli strumenti (hardware e software, PEC, firme digitali, strumenti per conferenze a distanza, portali, ecc.) necessari per l'attuazione della presente convenzione e a mantenerli in perfetta efficienza.
3. La SUAM, nonché la Regione Marche potrà realizzare specifici strumenti telematici per lo scambio di informazioni tra le parti della presente convenzione e/o tra queste e soggetti terzi che il Soggetto beneficiario si impegna a implementare presso i propri uffici e a far utilizzare al proprio personale, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche indicate dai predetti soggetti.
4. Potranno altresì svolgersi, su convocazione dei suddetti soggetti, riunioni periodiche con i Soggetti beneficiari, singolarmente o collettivamente, per un'analisi delle procedure in corso ovvero per l'implementazione di novità normative o tecniche con riguardo agli strumenti in uso.
5. Per quanto indicato nell'art. 1, nonché per ogni altro aspetto inerente l'attuazione della presente convenzione, il Soggetto beneficiario comunica alla SUAM, oltre ai nominativi dei singoli RUP per ciascuna procedura di gara, un unico referente della presente Convenzione.
6. La SUAM a sua volta comunicherà al Soggetto beneficiario il proprio referente per ogni procedura, al momento della trasmissione della Determina a contrarre con relativo progetto ed allegati approvati.

#### **Art. 12 - Responsabilità**

1. La titolarità dei procedimenti e la relativa responsabilità resta in capo ai singoli enti e organi a cui è attribuita ai sensi delle vigenti norme.

### **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 13 - Controversie tra le parti e contenzioso**

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, comunque derivante dall'esecuzione della presente convenzione, il foro competente in via esclusiva è quello di Ancona.
2. Per le controversie connesse all'espletamento della procedura di gara ed in particolare ai compiti affidati a SUAM con la presente convenzione, la rappresentanza in giudizio e tutti gli adempimenti presupposti, connessi e collegati competono alla Regione secondo la propria organizzazione. La costituzione in giudizio e la relativa difesa per le procedure eseguite dalla SUAM spetta in ogni caso all'Avvocatura regionale.
3. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario dovesse costituirsi in giudizio i relativi oneri di difesa restano a carico esclusivo del medesimo Ente.

### **Art. 14 - Norme finali**

1. Salvo quanto sopra diversamente previsto, l'entrata in vigore di nuove norme statali o regionali, attinenti alla disciplina di cui alla presente convenzione, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni della stessa, senza necessità di modifica espressa.
2. Tutti i dati sono utilizzabili per i soli fini istituzionali dai Soggetti beneficiari alla presente convenzione, i quali assicurano ciascuno per quanto di competenza la protezione e la riservatezza delle informazioni, secondo la normativa vigente.
3. La presente convenzione viene stipulata in modalità digitale, ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 15 della legge 241/1990.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella Art. 16 di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.

\*\*\*\*\*

Il presente atto consta di n. \_\_\_\_ pagine e, redatto in formato elettronico, viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle seguenti parti.

Per la Regione Marche

Il Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

\_\_\_\_\_ (documento firmato digitalmente)

Per la Regione Marche

Il Dirigente del Settore SUAM Lavori Pubblici

\_\_\_\_\_ (documento firmato digitalmente)

Per il Soggetto beneficiario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (documento firmato digitalmente)